

**ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI**

Regione Friuli Venezia Giulia - Via Cormor Alto, 29 - 33100 UDINE
Tel 0432 532526 - Fax 0432 532526
<http://www.fvg.agesci.it> - e-mail segreg@fvg.agesci.it



Regolamento dell'Assemblea Regionale

Approvato il 31 ottobre 2008

Premessa

Lo scopo del presente Regolamento è quello di consentire una partecipazione chiara dei soci adulti alla Assemblea regionale. “Un gioco riesce bene se tutti lo capiscono”. Per questo riteniamo utile fare riferimento ad uno stile di rapporti che favorisca il meritare fiducia ma anche a spazi e tempi perché democrazia e pluralismo segnino le relazioni nella partecipazione, con attenzione al coinvolgimento di tutti. Articolare delle regole non deve favorire burocratiche disposizioni ma permettere un adeguamento dello stile comunitario dei capi scout alle dimensioni articolate di un incontro assembleare.

Dispositivo

Per le finalità dell'Assemblea regionale si rimanda a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 34 dello Statuto.

Per ciò che riguarda le modalità di partecipazione, secondo quanto disposto dal secondo e terzo comma del detto articolo, partecipano all'Assemblea regionale:

- tutti i Capi in servizio e gli Assistenti ecclesiastici censiti in Regione;
- con diritto di voto e di solo elettorato attivo i soci adulti censiti nella Regione che siano stati debitamente autorizzati alla conduzione delle Unità per l'anno in corso dai competenti organi associativi;
- con solo diritto di essere eletti i Capi a disposizione censiti nella Regione.

Le Assemblee regionali sono aperte a tutti i soci adulti censiti nella Regione.

La Regione Friuli - Venezia Giulia, ai sensi del quarto comma dell'articolo 34 dello Statuto, ha scelto di adottare la forma dell'Assemblea delegata identificando i seguenti criteri di composizione:

Sessione autunnale: membri del Consiglio regionale; il o la Capo Gruppo per ogni Gruppo censito in Regione nell'anno in corso con funzioni di delegato.

Sessione primaverile: membri del Consiglio regionale; con funzione di delegati: il o la Capo Gruppo ed un rappresentante per branca censita nel Gruppo nell'anno in corso con incarico di Capo Unità, o un Capo (così come è definito nell'articolo 6 dello Statuto) che svolga servizio educativo in quella branca. Nella scelta dei delegati si raccomanda di porre attenzione ad una equilibrata ripartizione tra i due sessi.

Il controllo degli aventi diritto al ruolo di delegato è affidato al momento dell'iscrizione all'Assemblea ai Responsabili di Zona per la Zona di competenza.

Articolo 1 – Convocazione: sessioni

L'Assemblea regionale è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali in sessione ordinaria due volte all'anno: una nel periodo autunnale ed una nel periodo primaverile.

L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali in sessione straordinaria:

- ogni volta che lo ritengono necessario;
- su richiesta scritta e motivata da parte di un terzo dei membri del Consiglio regionale o di almeno tre Consigli di Zona, nella quale va indicata anche la modalità di partecipazione delegata.

In questo caso i Responsabili regionali devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Articolo 2 – Convocazione: modalità

La convocazione dell'Assemblea regionale è annunciata con avviso scritto almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, contenete l'indicazione della sede, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori.

Articolo 3 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea regionale è validamente costituita con la presenza del 40% dei delegati e la rappresentanza di almeno la metà più uno dei Gruppi censiti in Regione .

Sono considerati presenti coloro che sono stati iscritti e registrati personalmente o per delega, ai sensi dell'articolo 4, comma II°, presso la Segreteria dell'Assemblea.

Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte e, perdurando l'assenza del quorum validativo, riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno a distanza di un'ora con validità indipendente dal numero di delegati presenti.

Nel caso previsto dal comma precedente, in deroga all'articolo 2, i tempi previsti per l'avviso di seconda convocazione sono ridotti a quindici giorni

Articolo 4 - Delega

Al di fuori di quanto previsto nel presente Regolamento non è ammessa alcuna forma di delega.

In casi eccezionali e solo per la sessione autunnale i Responsabili di Zona su proposta della Comunità Capi possono autorizzare sotto la propria responsabilità un Capo di quella Comunità Capi a rappresentare il/la Capo Gruppo

Articolo 5 – Ufficio di presidenza

All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:

ratificare, con voto palese, la nomina dell'ufficio di presidenza della sessione composto da un/a Presidente ed un/a Segretario, su proposta dei Responsabili regionali;

ratificare con voto palese la nomina di tre scrutatori su proposta del Presidente;

ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da due membri su proposta del Presidente

Articolo 6 – Funzioni del Presidente

Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare e dello Statuto associativo.

Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.

Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.

Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 12, I comma del presente Regolamento.

Articolo 7 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione

Il Segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione (“verbale”) che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni delegato può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.

I resoconti, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili regionali, sono conservati presso la Segreteria regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico.

Articolo 8 – Funzioni degli Scrutatori

Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto.

Essi, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo così come previsto dall'articolo 13.

Articolo 9 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione

Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.

Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al Presidente un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.

Il Presidente può mettere ai voti una mozione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.

Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.

Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.

L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.

Il Presidente può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno tre aventi diritto.

Articolo 10 – Diritto di parola

Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.

Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o quando questo sia da ritenersi esaurito.

Coloro che chiedono di parlare hanno la parola - salvo diverso avviso del Presidente - nell'ordine di iscrizione.

Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale¹ o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.

Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea.

¹ *E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse*

Articolo 11 – Deliberazioni

Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.

Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i Capi che ricopriranno gli incarichi previsti dall'articolo 34 dello Statuto.

Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.

Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.

Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.

Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici, dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, sui quali il Comitato regionale esprimerà un proprio parere.

Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.

Articolo 12 – Mozioni d'ordine

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea su proposta del Presidente può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al presente Regolamento.

Articolo 13 – Quorum deliberativo e votazioni

Fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, come previsto dall'art.17 dello Statuto.

Qualora nel calendario dei lavori dell'Assemblea sia prevista più di una sessione di votazioni l'ufficio di presidenza provvederà, in collaborazione con la Segreteria ed il Collegio degli scrutatori, a ridefinire il quorum deliberativo in base agli aventi diritto fisicamente presenti nell'aula assembleare al momento dell'inizio di ogni sessione di votazioni successiva alla prima.

Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.

Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.

Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.

Il risultato delle votazioni viene, sentito il Collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.

Articolo 14 – Diritto di voto

Ciascun delegato ha diritto ad un voto, anche se riveste contemporaneamente due o più incarichi, ciascuno dei quali comporta di diritto la nomina a membro dell'Assemblea regionale.

Articolo 15 – Entrata in vigore delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.

Articolo 16 – Candidature

Le candidature per la nomina a membro del Comitato regionale, Incaricato regionale di branca e Consigliere generale che decadono possono essere presentate da ogni membro dell'Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.

Per l'elezione dei membri del Comitato regionale e degli Incaricati regionali alle branche che decadono dal mandato, il Comitato regionale dovrà proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire.

Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi Capo dell'Associazione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature.

Articolo 17 - Elezioni

Risulta eletto agli incarichi associativi chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti.

Coloro che risultano eletti nella sessione assembleare ordinaria primaverile a seguito di scadenza (triennale) del mandato, assumono l'incarico dal primo giorno dell'anno scout successivo.

Art. 18 – Incarichi elettivi: revoca del mandato

L'Assemblea regionale può revocare il mandato elettivo a Capi che ha eletto al ruolo od all'incarico con le modalità previste dall'articolo 16 dello Statuto.

La richiesta di revoca di cui al II comma dell'art.16 dello Statuto deve essere inviata almeno 45 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea regionale prevista dal calendario ai Responsabili regionali i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art.2 del presente Regolamento.

Per il numero dei proponenti la revoca previsto dal II comma dell'art.16 dello Statuto si fa riferimento alla composizione dell'Assemblea in cui si richiede la revoca del mandato, secondo quanto disciplinato nel presente Regolamento.

La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.

La revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.

Articolo 19 – Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'articolo 13, sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea regionale.

Articolo 20 – Libertà di voto

Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza di un potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Articolo 21 – Applicazione del Regolamento al Convegno regionale

Il presente Regolamento viene applicato anche al Convegno regionale per le parti non in contrasto con lo Statuto e relative alla regolamentazione dell'attività assembleare.

Articolo 22 – Impugnazione delle deliberazioni

Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI e dal presente Regolamento è invalida.

L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili regionali, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Articolo 23 – Interpretazione del Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo spirito dello Statuto, ai Regolamenti associativi e in quanto applicabile al Regolamento del Consiglio generale.

L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Responsabili regionali, e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.